



Rapporto sui risultati della procedura di consultazione (13 ottobre 2016 – 27 gennaio 2017)

concernente

**il recepimento e la trasposizione del regolamento (UE)
2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e
costiera europea**

(Sviluppo dell'acquis di Schengen)

Berna, 17 maggio 2017

Indice

Panoramica	3
I. Oggetto della consultazione	4
II. Sintesi dei risultati	4
III. Riassunto dei pareri	5
1. Maggiore protezione delle frontiere esterne e riserva di reazione rapida	5
2. Operazioni di rimpatrio.....	5
3. Indennità per il personale di scorta impiegato in operazioni di rimpatrio.....	6
4. Personale	6
5. Aspetti finanziari	7
6. Impiego di persone di collegamento	8
7. Situazioni che richiedono un'azione urgente alle frontiere esterne	8
8. Diritto internazionale	8
9. Particolarità	8
IV. Elenco dei destinatari della procedura di consultazione	9
1. Cantoni	9
2. Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale	9
3. Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna.	9
4. Associazioni mantello nazionali dell'economia	10
5. Altri ambienti interessati.....	10

Panoramica

Nel 2015 l'UE ha subito fortissime pressioni alle sue frontiere esterne. In base alle stime, tra gennaio e novembre 1,5 milioni di persone hanno attraversato illegalmente le frontiere. La portata dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne e i rispettivi movimenti secondari hanno dimostrato che l'UE e gli Stati Schengen non dispongono di strutture adeguate per far fronte alle sfide poste da un simile afflusso. In uno spazio senza frontiere interne, l'immigrazione illegale attraverso le frontiere esterne di uno Stato Schengen si ripercuote su tutti gli altri Paesi. Gli importanti movimenti secondari hanno spinto diversi Stati Schengen a reintrodurre i controlli alle proprie frontiere interne, mettendo a dura prova il funzionamento e la coesione dello spazio Schengen. Insieme alle esperienze con l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) ciò ha confermato la necessità di un maggiore sostegno agli Stati Schengen, in particolare per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne e il rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, al fine di rafforzare tutto lo spazio Schengen.

Di conseguenza, il 15 dicembre 2015 la Commissione europea ha presentato un importante pacchetto di misure volte a gestire meglio le frontiere esterne dell'UE e a proteggere lo spazio Schengen in mancanza di controlli alle frontiere interne. Tali misure hanno l'obiettivo di garantire una gestione europea integrata delle frontiere esterne, allo scopo di gestire efficacemente la migrazione e assicurare un livello elevato di sicurezza all'interno dell'UE.

Per questo motivo l'UE ha deciso di potenziare l'attuale autorità di protezione delle frontiere esterne nonché di affidarle compiti e competenze più ampi. La base legale corrispondente, il regolamento (UE) 2016/1624¹ relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (qui di seguito «regolamento»), è stata notificata alla Svizzera il 22 settembre 2016 come sviluppo dell'acquis di Schengen. L'approvazione dello scambio di note sul recepimento e sulla trasposizione di tale regolamento compete all'Assemblea federale. Il relativo decreto federale è inoltre sottoposto a referendum facoltativo in applicazione dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale.

Il 12 ottobre 2016 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze di indire una procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e gli altri ambienti interessati. La consultazione è durata dal 13 ottobre 2016 al 27 gennaio 2017.

Durante questo periodo, presso l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) sono pervenuti 43 pareri. Cinque partecipanti alla consultazione (OW, NW, BS, l'Unione delle città svizzere e OSE) hanno rinunciato a una presa di posizione. Sul contenuto si sono pronunciati:

- 24 Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VD, ZG e ZH);
- 5 partiti (PPD, PLR, PS, UDC e i Verdi);

¹ Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio, versione della GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1.

- 12 associazioni mantello, organizzazioni e ambienti interessati (usam, USS, Centre Patronal, Fédération des Entreprises Romandes, OIM, CDDGP, FCES, OSAR, ASM, CFM, UPSC e CHANCE Suisse).

I. Oggetto della consultazione

L'oggetto della consultazione era il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del summenzionato regolamento, nel quadro dello sviluppo dell'acquis di Schengen. Il regolamento in questione modifica il codice frontiere Schengen² nonché abroga il regolamento Frontex³, il regolamento RABIT⁴ e la decisione 2005/267/CE⁵ del Consiglio dell'Unione europea.

Con il regolamento viene istituita una guardia di frontiera e costiera europea. Essa si comporrà dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (qui di seguito «Agenzia»), che sostituirà l'attuale Agenzia europea per le frontiere esterne, mantenendo comunque la denominazione abbreviata «Frontex», nonché delle autorità nazionali competenti in materia di gestione delle frontiere (guardie costiere comprese).

Il compito principale di quest'autorità con competenze più ampie è quello di attuare la gestione europea integrata delle frontiere, conformemente al principio della responsabilità condivisa. Gli Stati Schengen rimangono i principali responsabili della gestione delle proprie frontiere esterne. Vengono messi a disposizione dell'Agenzia un parco attrezzature tecniche e una riserva di agenti che può essere mobilitata in tempo breve. La misura in cui ogni singolo Stato Schengen contribuisce alla riserva è desumibile dall'allegato I del regolamento.

L'Agenzia si assume inoltre maggiori responsabilità per quanto riguarda il rimpatrio, negli Stati d'origine, di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Essa ha il compito, tra l'altro, di sostenere gli Stati Schengen mediante il finanziamento di voli congiunti nonché l'organizzazione di proprie operazioni di rimpatrio a partire da Stati Schengen che lo richiedono oppure dai punti di crisi (hotspot).

II. Sintesi dei risultati

La maggior parte dei 43 partecipanti alla consultazione approva, in linea di massima, il recepimento e la trasposizione del regolamento (AG, AI, BL, BE, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, SH, SZ, SO, SG, TG, UR, VD, ZG, CDDGP, ASM, PPD, PLR, i Verdi, PS, Centre Patronal, CFM, Fédération des entreprises romandes, FCES, USS, usam e CHANCE Suisse). Un partecipante (UDC) è chiaramente contrario, mentre altri due (UPSC e OSAR) si esprimono solo in parte a favore. Cinque partecipanti (OW, NW, BS, l'Unione delle città svizzere e OSE) rinunciano a prendere una posizione. ZH prende atto del contenuto del regolamento da applicare e delle sue conseguenze per i corpi di polizia cantonali.

² Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (codificazione), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.

³ Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.

⁴ Regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere e modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio limitatamente a tale meccanismo e disciplina i compiti e le competenze degli agenti distaccati, versione della GU L 199 del 31.7.2007, pag. 30.

⁵ Decisione 2005/267/CE del Consiglio, del 16 marzo 2005, relativa alla creazione sul web di una rete di informazione e coordinamento sicura per i servizi di gestione dell'immigrazione degli Stati membri, GU L 83 dell'1.4.2005, pag. 48.

I partecipanti alla consultazione (Cantoni, partiti e ambienti interessati) non contestano la partecipazione della Svizzera alla sorveglianza e al rafforzato controllo delle frontiere esterne di Schengen né quindi alla nuova riserva di reazione rapida dell'Agenzia. In linea di massima, essi concordano sul fatto che è nell'interesse della Svizzera disporre di una sorveglianza costante e adeguata delle frontiere esterne dello spazio Schengen. I controlli delle persone che le attraversano devono essere affidabili e conformi al diritto. Alcuni partecipanti (p. es. AI, FR e PPD) si esprimono chiaramente a favore del contributo finanziario e in termini di personale da parte della Svizzera, altri (BL, FR, PS, ASM e Centre Patronal) lo reputano perlomeno sostenibile. Altri ancora (PLR, UPSC e usam) invitano a riflettere sul fatto che il contributo a livello di personale non dovrebbe pregiudicare la sorveglianza ai confini svizzeri. Infine, alcuni (BL, ASM, PLR e Fédération des Entreprises Romandes) fanno notare che i costi della partecipazione della Svizzera all'Agenzia devono essere tenuti sotto controllo dal Consiglio federale.

Tutti i Cantoni hanno accolto favorevolmente i nuovi compiti di loro competenza nel quadro delle operazioni internazionali di rimpatrio previste dal regolamento. Diversi di loro (p. es. BL, FR, GE, JU, SG, SH, TG, VD e ZG) e la CDDGP hanno sottolineato che simili operazioni rappresentano un carico supplementare per i corpi di polizia cantonali, e chiedono che la Confederazione risarcisca le spese sostenute dagli agenti di scorta della polizia in occasione di tali impieghi.

III. Riassunto dei pareri

1. Maggiore protezione delle frontiere esterne e riserva di reazione rapida

BE, BL, UR e il PLR approvano espressamente l'introduzione di squadre della guardia di frontiera e costiera europea mobilitabili in tempi brevi (riserva di reazione rapida) con lo scopo di proteggere le frontiere. Migliore è la protezione alle frontiere esterne, minore è la pressione ai confini svizzeri. In tal senso, anche le nuove competenze dell'Agenzia in materia di rimpatrio (quali il coordinamento delle operazioni di rimpatrio tra gli Stati Schengen e l'organizzazione di voli congiunti) vengono valutate positivamente dalla maggior parte dei partecipanti alla consultazione (p. es. BE, BL e UR).

2. Operazioni di rimpatrio

a. Attuazione da parte della Confederazione

La maggioranza dei partecipanti approva gli adeguamenti proposti. Le osservazioni più importanti riguardano l'esecuzione delle operazioni di rimpatrio da parte dell'Agenzia (modifica proposta dell'art. 72 LStr⁶).

Per BL, l'ASM e il PPD sarebbe auspicabile che l'Agenzia offrisse in particolare anche voli di rimpatrio a persone che non ritornano volontariamente in Stati problematici e poco disponibili, come l'Iran, l'Algeria o il Marocco.

Alcuni (p. es. il PPD) si aspettano che la Svizzera possa beneficiare di operazioni di rimpatrio congiunte, soprattutto in Paesi in cui i rimpatri si sono finora rivelati piuttosto complicati.

L'OIM ritiene che le attività dell'Agenzia non dovrebbero includere i rimpatri volontari, in quanto ciò potrebbe ripercuotersi negativamente sulla cooperazione tra la Svizzera e le autorità dei Paesi interessati nonché ledere la credibilità dell'aiuto al rimpatrio volontario.

Due partecipanti (VD e il PS) menzionano il coinvolgimento della Commissione nazionale per la prevenzione della tortura, responsabile del monitoraggio delle operazioni di rimpatrio.

⁶ Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri, RS **142.20**

b. Attuazione da parte dei Cantoni

La CDDGP, BE e SH reputano indispensabile coinvolgere la CCPCS nello svolgimento delle operazioni di rimpatrio, soprattutto per quanto concerne la messa a disposizione delle risorse di personale. Alcuni partecipanti (p. es. BE e VD) citano inoltre l'onere supplementare per la formazione necessario per l'impiego di personale nei voli congiunti.

Alcuni partecipanti alla consultazione (GE e SH) chiedono che la CDDGP funga da intermediaria tra i Cantoni e il DFGP nell'organizzazione dell'invio di agenti di scorta della polizia. BE, GE e la CDDGP chiedono il coinvolgimento della CCPCS in veste di organo dotato di conoscenze in materia di qualificazione del personale per questo tipo di impieghi. Qualche Cantone (BE e GE) chiede inoltre quali siano le modalità di ripartizione fra i Cantoni nell'ambito delle operazioni internazionali. BE in particolare propone la creazione di una riserva intercantonale di agenti di scorta della polizia, soprattutto al fine di garantire una formazione di qualità nonché un elevato livello di flessibilità in vista di tali interventi.

3. Indennità per il personale di scorta impiegato in operazioni di rimpatrio

a. Attuazione da parte della Confederazione

Più Cantoni (p. es. BL, FR, GE, JU, SG, SH, TG, VD e ZG) e la CDDGP chiedono di regolamentare una piena assunzione dei costi da parte della Confederazione. Alcuni Cantoni (come SO e TG) richiamano l'attenzione sull'elevato onere supplementare finanziario e in termini di personale per i Cantoni. In tale ambito LU chiede un aumento degli importi forfettari versati in questo ambito dalla Confederazione oppure che i costi effettivi vengano fatturati direttamente alla Confederazione.

CHANCE Suisse è l'unico partecipante a proporre che si prenda in considerazione esclusivamente il personale del Corpo delle guardie di confine (Cgcf), sia per fornire agenti per le frontiere esterne sia per contribuire alla riserva di scorte, in quanto si tratta di tipici compiti di polizia di confine. Parallelamente chiede di potenziare gli effettivi del Cgcf, in quanto non si prevedono diminuzioni delle ondate di rifugiati in un futuro prossimo. L'associazione suggerisce pertanto una modifica dell'articolo 72 LStr proposto.

b. Attuazione da parte dei Cantoni

La messa a disposizione di scorte di polizia in operazioni internazionali di rimpatrio genera un onere supplementare per i Cantoni. Come indicato nel rapporto esplicativo, la Confederazione valuta la possibilità di versare ai Cantoni un importo forfettario per i singoli impieghi. Quest'opzione viene accolta favorevolmente dalla maggior parte dei partecipanti alla consultazione (FR, LU, SO, TG e ASM). Analogamente a quanto previsto all'articolo 58 dell'ordinanza 2 dell'11 agosto 1999⁷ sull'asilo, tale importo può essere fissato in una convenzione tra Confederazione e Cantoni (JU e SO).

BE desidera esaminare se la creazione di riserve sovracantonali (p. es. nei Cantoni BE, GE e ZH nei quali è ubicato un aeroporto) risulti opportuna. Un parere simile viene espresso da SO, il quale intende verificare se il proprio corpo di polizia sia in grado di prestare i giorni d'impiego previsti. Anche GE si esprime in modo analogo e auspica la creazione di un meccanismo da parte della CDDGP che consenta a tutti i Cantoni di partecipare equamente all'Agenzia in vista dell'esecuzione dei rimpatri.

4. Personale

a. Attuazione da parte della Confederazione

⁷ RS 142.312

Benché il PLR approvi esplicitamente che la Svizzera metta a disposizione, per operazioni di durata limitata, 16 agenti supplementari destinati alla riserva per impieghi speciali (in totale 1500 agenti) nonché specialisti in materia di rimpatrio, ritiene che ciò non debba comportare in alcun modo un indebolimento del Cgcf a livello di personale. In tal senso, anche SZ si adopera affinché le misure nazionali di sorveglianza dei confini continuino a essere garantite, indipendentemente da un possibile recepimento del regolamento. In modo analogo, l'UPSC e l'usam approvano il progetto solo se esso non pregiudica, né dal punto di vista del personale né da quello finanziario, la lotta al contrabbando di merci al confine svizzero. Nell'interesse della sicurezza pubblica e ai fini della lotta all'immigrazione illegale, il PLR e l'usam sostengono un aumento delle risorse per il controllo ai confini.

L'USS non è contraria al recepimento del regolamento in questione, ma chiede con risolutezza che esso non comporti un sovraccarico di lavoro né per il Cgcf né per le altre autorità di controllo ai confini.

L'OSAR ritiene che il recepimento e la trasposizione del regolamento dovrebbero fornire l'occasione per definire meglio la funzione e i compiti del Cgcf disciplinati nella legge del 18 marzo 2005⁸ sulle dogane nonché chiarire quali siano le sue competenze in ambito di polizia di confine. Secondo l'Organizzazione, la proposta di modifica dell'articolo 92 LD non è quindi sufficiente per tenere debitamente conto di questi nuovi compiti.

b. Attuazione da parte dei Cantoni

TG e SZ fanno inoltre notare che il possibile onere supplementare per le polizie cantonali causato dal recepimento del regolamento non deve compromettere l'adempimento dei loro compiti originari a livello cantonale.

5. Aspetti finanziari

Alcuni partecipanti alla consultazione (p. es. UR, BL e SO) accolgono favorevolmente l'accresciuta responsabilità dell'Agenzia per quanto riguarda il finanziamento di voli congiunti dell'UE.

Vari Cantoni (come BL, FR e SO), l'ASM, alcuni partiti (PPD e PS) e il Centre Patronal ritengono sostenibili sia il contributo finanziario che la Svizzera deve fornire sia il fabbisogno in materia di personale da parte di Confederazione e Cantoni, in quanto è nell'interesse del nostro Paese proteggere adeguatamente le frontiere esterne di Schengen.

Secondo BL e l'ASM un aspetto negativo è rappresentato dal fatto che, nonostante il conteggio sia rimasto identico, la partecipazione finanziaria della Svizzera all'Agenzia ammonterà ad alcuni milioni di franchi in più. Per contro, vi saranno anche degli sgravi nell'ambito dei rimpatri (voli congiunti dell'UE).

La Fédération des Entreprises Romandes rammenta che occorrerà essere molto prudenti e prestare la massima attenzione al budget destinato ai nuovi acquis di Schengen. Si deve evitare che, a lungo termine, esso aumenti in maniera considerevole, ripercuotendosi sui Paesi contributori, che dovrebbero aumentare le proprie tasse al fine di adempiere i propri obblighi. La Confederazione deve assicurarsi che gli importi riservati a tali sviluppi si evolvano in modo proporzionale ai bisogni, e non in maniera smisurata.

L'UDC è l'unico partecipante a respingere espressamente il decreto federale. Il partito mette in dubbio l'efficienza di questa gestione integrata delle frontiere e non è disposto ad

⁸ LD; RS 631.0

approvare l'«esplosione dei costi» correlata al progetto. L'UDC ritiene pertanto che sia necessario un cambiamento di sistema e che ciascun Stato Schengen debba proteggere nuovamente i propri confini.

6. Impiego di persone di collegamento

L'impiego di persone di collegamento non viene contestato dai partecipanti alla consultazione. BL, UR e l'ASM approvano espressamente le disposizioni legali da adeguare, poiché le reti dell'AFD e di fedpol già esistenti devono poter essere utilizzate congiuntamente in maniera più completa e flessibile. Tali sinergie, importanti per una buona collaborazione, devono essere sfruttate in modo reciproco. Solo l'OSAR non condivide l'impiego di tali persone, in quanto ritiene che questa nuova regolamentazione non sia sufficiente per assegnare competenze di polizia all'AFD.

7. Situazioni che richiedono un'azione urgente alle frontiere esterne

SZ, l'ASM, l'UDC, il PS e il Centre Patronal sottolineano esplicitamente la necessità che ogni Stato Schengen rimanga responsabile del controllo delle proprie frontiere esterne. Ovviamente la Svizzera deve poter continuare a effettuare rimpatri anche autonomamente. In tal senso SZ afferma espressamente che anche in futuro la Svizzera dovrà essere in grado di sorvegliare i suoi confini nazionali ed effettuare proprie operazioni di rimpatrio.

8. Diritto internazionale

Con l'approvazione del progetto, il PS e i Verdi chiedono che il Consiglio federale si impegni a elaborare una politica europea in materia di rifugiati che tenga conto anche degli aspetti legati ai diritti dell'uomo, e non solo di quelli riguardanti la sicurezza. I due partiti si aspettano inoltre che, in futuro, il Consiglio federale si impegni ancora di più a favore di un sistema di ripartizione dei rifugiati a livello europeo e di una relativa riforma dell'accordo di Dublino. La CFM incarica il Consiglio federale di occuparsi maggiormente a livello nazionale della questione legata alla protezione delle persone in fuga, mentre i Verdi e la FCES menzionano quanto sia importante la formazione delle guardie di frontiera nelle questioni legate all'asilo e ai diritti dell'uomo. Il PS invita inoltre il Consiglio federale a potenziare, sulla base di questo progetto, l'impegno finanziario e in termini di personale a sostegno degli Stati alle frontiere esterne di Schengen particolarmente esposti, nonché ad adottare ulteriori provvedimenti volti a concretizzare il principio della responsabilità condivisa nella politica migratoria europea.

I Verdi, l'OSAR e la FCES sostengono lo sviluppo di una procedura di monitoraggio trasparente, sistematica e attendibile volta a impedire violazioni al diritto internazionale.

9. Particolarità

Due partecipanti alla consultazione (SZ e CHANCE Suisse) desiderano promuovere il rimpatrio nel Paese di partenza dei migranti salvati e chiedono la creazione dei necessari presupposti giuridici.

La CFM auspicherebbe che, anche in futuro, la Svizzera si adoperi a livello internazionale a favore di una maggiore solidarietà. Ad esempio nel quadro dello sviluppo dell'acquis di Dublino, la Svizzera potrebbe battersi per l'elaborazione di un meccanismo permanente di ripartizione dei richiedenti l'asilo, oppure nell'ambito della partecipazione all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo potrebbe favorire la creazione di un sistema d'asilo europeo comune.

Dal punto di vista dello Stato di diritto e della politica democratica non è tollerabile che la Svizzera dichiari direttamente applicabili regolamenti UE inaccessibili a un vasto pubblico. Il PS ribadisce pertanto che si attende che i regolamenti UE approvati dalla Svizzera vengano pubblicati nella Raccolta sistematica.

IV. Elenco dei destinatari della procedura di consultazione

Articolo 4 capoverso 3 della legge del 18 marzo 2005⁹ sulla consultazione

1. Cantoni

Staatskanzlei des Kantons Aargau	AG
Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden	AI
Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden	AR
Staatskanzlei des Kantons Bern	BE
Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft	BL
Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt	BS
Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg	FR
Chancellerie d'Etat du Canton de Genève	GE
Regierungskanzlei des Kantons Glarus	GL
Standeskanzlei des Kantons Graubünden	GR
Chancellerie d'Etat du Canton du Jura	JU
Staatskanzlei des Kantons Luzern	LU
Chancellerie d'Etat du Canton de Neuchâtel	NE
Staatskanzlei des Kantons Nidwalden	NW
Staatskanzlei des Kantons Obwalden	OW
Staatskanzlei des Kantons St. Gallen	SG
Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen	SH
Staatskanzlei des Kantons Solothurn	SO
Staatskanzlei des Kantons Schwyz	SZ
Staatskanzlei des Kantons Thurgau	TG
Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino	TI
Standeskanzlei des Kantons Uri	UR
Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud	VD
Chancellerie d'Etat du Canton du Valais	VS
Staatskanzlei des Kantons Zug	ZG
Staatskanzlei des Kantons Zürich	ZH
Conferenza dei Governi cantionali	CdC

2. Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale

Christlich-soziale Partei Obwalden	csp-ow
Christlichsoziale Volkspartei Oberwallis	CSPO
Lega dei Ticinesi	Lega
Mouvement Citoyens Romand	MCR
Partito borghese democratico	PBD
Partito Ecologista Svizzero	i Verdi
Partito evangelico svizzero	EVP
Partito Popolare Democratico	PPD
Partito socialista svizzero	PS
PLR. I Liberali Radicali	PLR
Unione democratica di centro	UDC
Verdi Liberali	glp

3. Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

Associazione dei Comuni Svizzeri	ACS
Gruppo svizzero per le regioni di montagna	SAB

⁹ RS 172.061

4. Associazioni mantello nazionali dell'economia

Associazione svizzera dei banchieri	ASB
economiesuisse, Federazione delle imprese svizzere	
Società degli impiegati del commercio	SIC
Travail.Suisse	
Unione sindacale svizzera	USS
Unione svizzera degli imprenditori	
Unione Svizzera dei Contadini	USC
Unione svizzera delle arti e mestieri	usam

5. Altri ambienti interessati

Aeroporto internazionale di Ginevra	
Aerosuisse, Associazione mantello dell'aeronautica svizzera	
Alliance F, Alleanza delle società femminili svizzere	
Alternative – Die Grünen Zug	
Alternative Liste Zürich	
Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati	UNHCR
Amnesty International, Sezione svizzera	
Associazione degli incaricati svizzeri della protezione dei dati	privatim
Associazione degli uffici svizzeri del lavoro	AUSL
Associazione degli ufficiali guardie di confine	AUG
Associazione dei servizi cantonali di migrazione	ASM
Associazione internazionale per i diritti umani	IGFM
Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile	
Associazione Svizzera dei Liberi Pensatori	ASLP
Associazione svizzera dei magistrati	
Associazione svizzera dei servizi agli abitanti	ASSA
Associazione Svizzera delle Assicurazioni	ASA
Associazione svizzera per i diritti della donna	
Associazione svizzera per le ricerche di mercato e sociali	asms
Associazione Svizzera–Israele	
Associazione svizzero-ebraica di assistenza	VSJF
BBA.ch, Big Brother Awards	
cantonali di giustizia e polizia	
CARITAS Svizzera	
Centre Patronal	
Centre social protestant	CSP
CHANCE Suisse	
Chiesa cattolica cristiana svizzera	
Christlicher Friedensdienst	cfid
Commissione federale della migrazione	CFM
Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera	CCPCS
Conferenza dei vescovi svizzeri	CVS
Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali	CDOS
Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti	CDDGP
Conferenza svizzera dei delegati all'integrazione dei Cantoni e delle città	CID
Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione	CDPE
Conferenza svizzera dei servizi specializzati nell'integrazione	CoSI
Consiglio svizzero per la pace	
Croce Rossa Svizzera	CRS

Delegato cantonale all'integrazione degli stranieri e alla lotta contro il razzismo	
dirittifondamentali.ch	
Donne protestanti in Svizzera	EFS
Fédération des entreprises romandes-Genève	
Federazione delle Chiese evangeliche della Svizzera	FCES
Federazione mantello delle associazioni svizzere dei pazienti	DVSP
Federazione Svizzera degli Avvocati	FSA
Federazione svizzera del turismo	FST
Federazione svizzera delle comunità israelitiche	FSCI
Federazione Svizzera Funzionari di Polizia	FSFP
Fondazione Terre des hommes	
Forum per l'integrazione delle migranti e dei migranti	FIMM
Forum svizzero per lo studio delle migrazioni e della popolazione	SFM
FSAG, Sessione dei giovani	
garaNto (il sindacato del personale delle dogane e delle guardie di confine)	
Giuristi e Giuriste Democratici Svizzeri	GDS
Grünes Bündnis Stadt Bern	
Interessengemeinschaft Binational	
Istituzione Comune	LAMal
KEP&Mail, associazione svizzera dei prestatori dei servizi postali privati	
Migratio	
OIM Berna	OIM
Opera delle chiese evangeliche della Svizzera	HEKS
Organizzazione degli Svizzeri all'estero	OSE
Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati	OSAR
ORS Service AG	
OSP AG	
Osservatorio svizzero sul diritto d'asilo e degli stranieri	ODAE
Partito cristiano sociale	PCS
Partito Svizzero del Lavoro	PSdL
Piattaforma degli ebrei liberali della Svizzera	PLJS
santésuisse, Concordato degli assicuratori malattia svizzeri	CAMS
Scienceindustries Switzerland, associazione delle aziende del settore chimico, farmaceutico e delle biotecnologie	
Servizio specializzato in materia di tratta e migrazione delle donne	FIZ
Soccorso operaio svizzero	SOS
Società Svizzera per la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo	SGEMKO
Solidarité sans Frontières	
Spedlogswiss, Associazione svizzera delle imprese di spedizione e logistica	
Swiss Shippers' Council	
SWISS Swiss International Air Lines SA	
Terre des Femmes Schweiz	
Union des ports francs suisse	UPFS
Unione democratica federale	UDF
Unione Professionale Svizzera della Carne	UPSC
Unione svizzera delle donne cattoliche	
Unione svizzera delle donne contadine e rurali	USDCR
Unique Direktion	